

OGGETTO: Accettazione della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI - Periodo 2020/2025

Il/la sottoscritto/a, STEFANA SANTI, dichiara di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'APS "Casa per Anziani" siccome operata dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, rag. Stefano BALLOCH per la quale non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 11.12.2003, N. 19 e agli artt. 6 e segg. Del D.Lgs. n.39/2013.

S'impegna inoltre, nell'espletamento delle funzioni inerenti la carica ad osservare le seguenti direttive:

- 1. perseguire con impegno e diligenza gli scopi dell'APS così come individuati dallo Statuto della "Casa per Anziani";**
- 2. rispettare, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, il principio di legalità nell'assunzione delle iniziative o attività di competenza;**
- 3. sostenere fattivamente l'attività dell'APS partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative poste in essere e più in generale garantendo un costante interessamento;**
- 4. valutare con attenzione l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento dei fini istituzionali tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti costitutivi dell'azienda al fine di assicurare un costante miglioramento della qualità della vita, del benessere e dei servizi agli ospiti.**
- 5. operare con spirito di servizio e coesione, per il bene degli ospiti e il prestigio dell'APS, evitando iniziative non coerenti con tali principi;**
- 6. perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio, monitorando costantemente - in collaborazione con la struttura amministrativa e con il Revisore - la situazione economica - finanziaria dell'Ente e ponendo in essere tutte le azioni volte al raggiungimento di tale finalità.**

Luogo e data

CIVIDALE DEL FRIULI 01/07/2020

firma

Stefano Balloch

ALLEGATI:

- ART. 7 L.R. 11.12.2003, N. 19

- ARTT. 6 E Segg. D.Lgs. 08.04.2013, n. 39

OGGETTO: Accettazione della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI – Periodo 2020/2025

Io/la sottoscritto/a, PIERA BEUZER, dichiara di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'APS "Casa per Anziani" siccome operata dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, rag. Stefano BALLOCH per la quale non sussistono cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 11.12.2003, N. 19 e agli artt. 6 e segg. Del D.Lgs. n.39/2013.

S'impegna inoltre, nell'espletamento delle funzioni inerenti la carica ad osservare le seguenti direttive:

1. perseguire con impegno e diligenza gli scopi dell'APS così come individuati dallo Statuto della "Casa per Anziani";
2. rispettare, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, il principio di legalità nell'assunzione delle iniziative o attività di competenza;
3. sostenere fattivamente l'attività dell'APS partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative poste in essere e più in generale garantendo un costante interessamento;
4. valutare con attenzione l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento dei fini istituzionali tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti costitutivi dell'azienda al fine di assicurare un costante miglioramento della qualità della vita, del benessere e dei servizi agli ospiti.
5. operare con spirito di servizio e coesione, per il bene degli ospiti e il prestigio dell'APS, evitando iniziative non coerenti con tali principi;
6. perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio, monitorando costantemente - in collaborazione con la struttura amministrativa e con il Revisore - la situazione economica - finanziaria dell'Ente e ponendo in essere tutte le azioni volte al raggiungimento di tale finalità.

Luogo e data

S. Pietro al Natanson, 30 giugno 2020

firma

Piera Beuzer

ALLEGATI:

- ART. 7 L.R. 11.12.2003, N. 19

- ARTT. 6 E Segg. D.Lgs. 08.04.2013, n. 39

OGGETTO: Accettazione della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI – Periodo 2020/2025

Il/la sottoscritto/a, FUCCOLO FEDERICA, dichiara di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'APS "Casa per Anziani" siccome operata dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, rag. Stefano BALLOCH per la quale non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 11.12.2003, N. 19 e agli artt. 6 e segg. Del D.Lgs. n.39/2013.

S'impegna inoltre, nell'espletamento delle funzioni inerenti la carica ad osservare le seguenti direttive:

1. perseguire con impegno e diligenza gli scopi dell'APS così come individuati dallo Statuto della "Casa per Anziani";
2. rispettare, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, il principio di legalità nell'assunzione delle iniziative o attività di competenza;
3. sostenere fattivamente l'attività dell'APS partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative poste in essere e più in generale garantendo un costante interessamento;
4. valutare con attenzione l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento dei fini istituzionali tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti costitutivi dell'azienda al fine di assicurare un costante miglioramento della qualità della vita, del benessere e dei servizi agli ospiti.
5. operare con spirito di servizio e coesione, per il bene degli ospiti e il prestigio dell'APS, evitando iniziative non coerenti con tali principi;
6. perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio, monitorando costantemente - in collaborazione con la struttura amministrativa e con il Revisore - la situazione economica - finanziaria dell'Ente e ponendo in essere tutte le azioni volte al raggiungimento di tale finalità.

Luogo e data

08/07/2020

firma Federica Fucolo

ALLEGATI:

- ART. 7 L.R. 11.12.2003, N. 19

- ARTT. 6 E Segg. D.Lgs. 08.04.2013, n. 39

OGGETTO: Accettazione della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI - Periodo 2020/2025


Il/la sottoscritto/a, RIVA GUBERTO, dichiara di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'APS "Casa per Anziani" siccome operata dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, rag. Stefano BALLOCH per la quale non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 11.12.2003, N. 19 e agli artt. 6 e segg. Del D.Lgs. n.39/2013.

S'impegna inoltre, nell'espletamento delle funzioni inerenti la carica ad osservare le seguenti direttive:

1. perseguire con impegno e diligenza gli scopi dell'APS così come individuati dallo Statuto della "Casa per Anziani";
2. rispettare, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, il principio di legalità nell'assunzione delle iniziative o attività di competenza;
3. sostenere fattivamente l'attività dell'APS partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative poste in essere e più in generale garantendo un costante interessamento;
4. valutare con attenzione l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento dei fini istituzionali tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti costitutivi dell'azienda al fine di assicurare un costante miglioramento della qualità della vita, del benessere e dei servizi agli ospiti.
5. operare con spirito di servizio e coesione, per il bene degli ospiti e il prestigio dell'APS, evitando iniziative non coerenti con tali principi;
6. perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio, monitorando costantemente - in collaborazione con la struttura amministrativa e con il Revisore - la situazione economica - finanziaria dell'Ente e ponendo in essere tutte le azioni volte al raggiungimento di tale finalità.

Luogo e data

30.06.2020


firma

ALLEGATI:

- ART. 7 L.R. 11.12.2003, N. 19

- ARTT. 6 E Segg. D.Lgs. 09.04.2013, n. 39

OGGETTO: Accettazione della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S. "CASA PER ANZIANI" DI CIVIDALE DEL FRIULI – Periodo 2020/2025


Il/la sottoscritto/a, MIANI FABIANO, dichiara di accettare la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'APS "Casa per Anziani" siccome operata dal Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, rag. Stefano BALLOCH per la quale non sussistono cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 7 della L.R. 11.12.2003, N. 19 e agli artt. 6 e segg. Del D.Lgs. n.39/2013.

S'impegna inoltre, nell'espletamento delle funzioni inerenti la carica ad osservare le seguenti direttive:

1. perseguire con impegno e diligenza gli scopi dell'APS così come individuati dallo Statuto della "Casa per Anziani";
2. rispettare, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, il principio di legalità nell'assunzione delle iniziative o attività di competenza;
3. sostenere fattivamente l'attività dell'APS partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle iniziative poste in essere e più in generale garantendo un costante interessamento;
4. valutare con attenzione l'attivazione di iniziative volte al raggiungimento dei fini istituzionali tenendo conto degli indirizzi contenuti negli atti costitutivi dell'azienda al fine di assicurare un costante miglioramento della qualità della vita, del benessere e dei servizi agli ospiti.
5. operare con spirito di servizio e coesione, per il bene degli ospiti e il prestigio dell'APS, evitando iniziative non coerenti con tali principi;
6. perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio, monitorando costantemente - in collaborazione con la struttura amministrativa e con il Revisore - la situazione economica - finanziaria dell'Ente e ponendo in essere tutte le azioni volte al raggiungimento di tale finalità.

Luogo e data

CIVIDALE del FRIULI 30.06.2020

firma


ALLEGATI:

- ART. 7 L.R. 11.12.2003, N. 19

- ARTT. 6 E Segg. D.Lgs. 08.04.2013, n. 39

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 11-12-2003 n. 19

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 dicembre 2003, n. 51.

Art. 7 *Incompatibilità.*

1. La carica di amministratore di un'azienda è incompatibile con la carica di:

- a) amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'azienda ⁽¹⁴⁾;
- b) direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale ove insiste l'azienda;
- c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'azienda.

2. Non può essere nominato amministratore di un'azienda:

- a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'azienda;
- b) il dipendente dell'azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'azienda;
- c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'azienda;
- d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'azienda, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'azienda e non ha ancora estinto il debito;
- e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'azienda, è stato legalmente messo in mora;
- f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli *articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 23, L.R. 29 dicembre 2015, n. 33*, a decorrere dal 13 gennaio 2016 e con effetti dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

D.Lgs. 8-4-2013 n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

Capo IV

Inconfiribilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 *Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), si applicano i divieti di cui alla [legge 20 luglio 2004, n. 215](#).

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima [legge n. 215 del 2004](#).

Art. 7 *Inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconfiribilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali ⁽³⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.
4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.
5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

(3) Vedi, anche, l' [Atto di segnalazione 7 febbraio 2019, n. 3](#).

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽⁴⁾

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽⁵⁾

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(4) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali ⁽⁶⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁽⁷⁾

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ^{(9) (8)}*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(9) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*.

Art. 12 *Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽¹⁰⁾*

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(10) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽¹¹⁾

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(11) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 14 *Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽¹³⁾ ⁽¹²⁾

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(12) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(13) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 42, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#).
